ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

Anno Accademico 2013/2014 **n° 210** **17 febbraio 2014**

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

S O M M A R I O

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE n. 80/2014 del 7/2/2014
Modifiche al Regolamento in materia di scuole di specializzazione emanato con D.R. n. 1/2011 del 03/01/2011 …….....pag. 2

DECRETO RETTORALE n. 64/2014 del 4/2/2014
Modifica denominazione del Centro Interdipartimentale di Ricerche sul Cancro "Giorgio Prodi" (CIRC)……...pag. 30

DECRETO RETTORALE n. 48/2014 del 23/1/2014
Emanazione del Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente, tecnico-amministrativo, CEL e lettore a contratto dell'Ateneo di Bologna……..pag. 37

DECRETO RETTORALE n. 23/2014 del 13/1/2014
Regolamento didattico Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria – rettifiche errori materiali…….pag. 45

DECRETI E DELIBERAZIONI

- **Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 187/5053 del 27/1/2014
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica - Settore scientifico disciplinare MED/04- Patologia generale……pag. 48

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 185/4952 del 27/1/2014
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il Settore scientifico disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale…….pag. 49

- **Reclutamento Personale tecnico-amministrativo**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 301/6864 del 4/2/2013
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 2325 del 23.07.2013 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 62 del 06.08.2013……pag. 50

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 64/1952 del 13/1/2013
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Industriale di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 2721 dell'11.09.2013 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 74 del 17.09.2013……pag. 51

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE n. 80/2014 del 07/02/2014
MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE EMANATO CON D.R. n. 1/2011 del 03/01/2011

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";

VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento."

VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11;

VISTO il Decreto Rettorale 13 dicembre 2011, n. 1203 con cui è stato emanato lo Statuto di Ateneo dell'Università di Bologna e successive modifiche;

VISTO l'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 *"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE*", ed in particolare gli artt. 34 e seguenti;

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 :"Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3 novembre 1999 n. 509" e successivi DD.MM.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1/08/2005 "*Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", e successive modifiche e integrazioni"*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27/01/2006 "*Riassetto delle Scuole di specializzazione di area veterinaria*";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 31/01/2006 "*Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale*";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 24/07/2006 "*Riassetto delle Scuole di specializzazione di area psicologica*", e successive integrazioni;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013;

VISTO il Regolamento studenti emanato con Decreto Rettorale n. 464 del 6 giugno 2013;

RAVVISATA l'esigenza di modificare il Regolamento in materia delle Scuole di Specializzazione - emanato con Decreto Rettorale 3 gennaio 2011, n. 1 - in coerenza con lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 13 dicembre 2011, n. 1203, con il "Regolamento Studenti" approvato con DR n. 464 del 06/06/2013, e il "Regolamento Didattico di Ateneo", approvato con D.R. n 609 del 06/08/2013;

VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico nella seduta del 21/01/2014 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/01/2014;

RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del Regolamento in materia di Scuole di Specializzazione;

DECRETA

Art. 1

(Novellazioni)

1. Vengono apportate le modificazioni al Regolamento in materia di Scuole di Specializzazione emanato con Decreto Rettorale 3 gennaio 2011, n. 1 come riportate all'allegato A, parte integrante del presente decreto rettorale.

Art. 2

(Testo coordinato)

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo.

Art. 3

(Vigore ed efficacia)

1. Il presente decreto rettorale entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo .

2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

Bologna,

IL RETTORE

Prof. Ivano Dionigi

Allegato A

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE EMANATO CON D.R. n. 1/2011 del 03/01/2011

Art. 1

(Modifica all'art. 15, *Verifiche del profitto* del Regolamento in materia delle Scuole di Specializzazione emanato con Decreto Rettorale 3 gennaio 2011, n. 1)

1. Al comma 4 dell'art. 15, dopo le parole "*Consiglio della Scuola*" è inserita l'espressione "*di Specializzazione*":

"4. All'inizio di ogni anno accademico, il Consiglio della Scuola di Specializzazione può predisporre verifiche di profitto in itinere, in rapporto con gli obiettivi formativi propri della Scuola medesima. In tal caso, la Scuola di Specializzazione deve mettere in atto un sistema di valutazione in cui periodicamente lo specializzando viene valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite. I risultati delle predette prove, insieme agli eventuali riconoscimenti delle attività formative svolte all'estero, di cui all'art. 13, comma 6, non vengono verbalizzati separatamente, ma di essi si tiene conto nell'ambito della prova finale, in quanto concorrono a comporre l'unico voto finale."

2. Il comma 5 dell'art. 15 è abrogato e così sostituito:

"*Le prove finali annuali orali sono pubbliche. Per le altre modalità di svolgimento, le Scuole di Specializzazione assicurano adeguate forme di pubblicità"*;

3. Al termine del comma 7 dell'art. 15 è inserito il seguente periodo:

"*Il credito è acquisito con il superamento della prova finale annuale"*

4. Al comma 8 dell'art. 15, dopo la parola *"verbale"* è aggiunta la seguente espressione: *"(secondo i casi: ritirato o respinto).*

5. il comma 10 dell'art. 15 è così sostituito:

"10. Il verbale deve essere compilato in forma digitale e firmato dal Presidente della Commissione entro cinque giorni dalla verifica, ovvero, nel caso di prove scritte, entro cinque giorni dalla valutazione degli esiti. La digitalizzazione della firma è obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, salvo deroghe motivate, anche nel rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti responsabili costituisce compito didattico".

6. Al comma 12, dopo la parola "*Scuola*" è inserita l'espressione *"di Specializzazione"*.

Art. 2

(Modifica all'art. 16, *Commissioni di esame*, del Regolamento in materia delle Scuole di Specializzazione emanato con Decreto Rettorale 3 gennaio 2011, n. 1)

1. Il comma 1 dell'art. 16, è modificato come segue:

"1. *La Commissione della prova di verifica del profitto annuale è composta da almeno tre docenti responsabili delle attività formative previste nel regolamento didattico dell'anno di riferimento. Nel caso di loro impedimento, può essere nominato come supplente un altro Docente della Scuola di Specializzazione dello stesso settore disciplinare o di settore affine. Della Commissione possono fare parte eventualmente altri docenti o ricercatori o cultori della materia della Scuola di Specializzazione che partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello specializzando. Il cultore della materia è individuato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione sulla base di criteri definiti dal Consiglio della Scuola."*

2. Al comma 2 dell'art. 16, dopo la parola "*Scuole*" è inserita l'espressione *"di Specializzazione"*.

3. Al comma 3 dell'art. 16, le parole *"Preside di Facoltà"* sono sostituite con le parole "*Presidente della Scuola"*

Art. 3

(Modifica all'art. 17, *Prova finale*, del Regolamento in materia delle Scuole di Specializzazione emanato con Decreto Rettorale 3 gennaio 2011, n. 1)

1. Al comma 3 dell'art. 17, dopo la parola *"previsti"* sono inserite le parole *"dal regolamento didattico della Scuola di Specializzazione"*.

2. Il comma 4 dell'art. 17 è così modificato:

"4. Lo specializzando svolge il proprio lavoro di preparazione della tesi, sotto la guida di un relatore, su un argomento coerente con gli obiettivi formativi della Scuola di Specializzazione, dandone opportuna comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione può ulteriormente disciplinare la scelta dell'argomento della tesi, nonché le modalità e i termini per la consegna della stessa, in coerenza con gli indirizzi definiti dagli Organi competenti. Il relatore vigila e supporta l'attività dello studente e verifica l'adeguatezza dell'elaborato per l'ammissione alla discussione, nonché la sua originalità, anche mediante applicativi informatici. Possono essere relatori di tesi i responsabili di attività formative ricomprese in un settore scientifico–disciplinare presente nel regolamento didattico della Scuola di Specializzazione."

3. Il comma 5 dell'art. 17 è così modificato:

"5. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione, sentiti i Direttori dei Dipartimenti coinvolti, assicura che l'attribuzione delle tesi sia ripartita equamente fra i docenti."

4. Al comma 8 dell'art. 17 la parola "*deve*" viene sostituita con la parola *"può"*.

5. Al comma 10 dell'art. 17, dopo la parola "*verbale"* è inserita la parola *"digitale"*.

6. Il comma 11 dell'art. 17 è così modificato:

"11. Gli Organi competenti determinano i casi in cui la prova finale può essere sostenuta o la tesi può essere redatta in lingua straniera, ovvero, i casi in cui la prova finale può essere svolta con modalità telematica."

Art. 4

(Modifica all'art. 18, *Commissioni per la prova finale*, del Regolamento in materia delle Scuole di Specializzazione emanato con Decreto Rettorale 3 gennaio 2011, n. 1)

1. Il comma 1, dell'art. 18 è così modificato:

"1. Le Commissioni per la prova finale sono composte da almeno 3 docenti della Scuola di Specializzazione, di cui almeno 2 debbono essere professori o ricercatori di ruolo, oltre a due supplenti, che dovranno subentrare in caso di assenza o di impedimento di uno dei membri ufficiali. In ogni caso la Commissione deve essere composta in modo tale che vi sia sempre almeno un professore di ruolo."

2. Il comma 2 dell'art. 18 è così modificato:

"2. Le Commissioni sono nominate dai Consigli delle Scuole di Specializzazione. Essi possono delegare tale nomina ai rispettivi Direttori. In caso di urgenza, il Presidente della Scuola può provvedere alla nomina delle Commissioni."

Art. 5

(Modifica all'art. 31, *Programmazione della prova annuale e della prova finale*, del Regolamento in materia delle Scuole di Specializzazione emanato con Decreto Rettorale 3 gennaio 2011, n. 1)

1. Il comma 2 dell'art. 31, è così modificato:

"2. La Scuola, sentita la Scuola di Specializzazione e la Commissione paritetica docenti-studenti, con delibera annuale prevede, per la prova finale annuale, almeno un appello d'esame ordinario e un appello straordinario di recupero, distanziati l'uno dall'altro, di norma, non meno di 15 giorni. A quest'ultimo possono partecipare coloro i quali, per motivate e documentate esigenze (malattia, caso fortuito o forza

maggiore) non hanno potuto prendere parte all'appello ordinario, o non lo hanno superato. La pubblicazione delle date degli appelli deve avvenire con almeno tre mesi di anticipo."

3. Il comma 3 dell'art. 31, è così modificato:

"3. Per lo svolgimento delle prove finali sono previste tre sessioni, secondo il calendario degli appelli fissato annualmente dalle Scuole, sentite le Scuole di Specializzazione e la Commissione paritetica docenti-studenti."

Art. 6

(Modifica all'art. 53, *Programmazione della prova annuale e della prova finale*, del Regolamento in materia delle Scuole di Specializzazione emanato con Decreto Rettorale 3 gennaio 2011, n. 1)

1. Al comma 1 dell'art. 53, dopo le parole *"Consiglio della Scuola"* sono inserite le parole *"di Specializzazione"*.

2. Il comma 2 dell'art. 53 è così sostituito:

"2. Gli appelli - ordinario e straordinario - per la prova annuale sono fissati con delibera annuale della Scuola, sentita la Commissione paritetica docenti-studenti, su proposta dei Consigli delle Scuole di Specializzazione, devono svolgersi nei 30 giorni antecedenti il termine dell'anno accademico, devono essere opportunamente distribuiti nell'arco dell'unica sessione, distanziati l'uno dall'altro, di norma, non meno di 15 giorni."

3. Il comma 3 dell'art. 53 è così sostituito:

"3. Gli appelli - ordinario e straordinario - per la prova finale sono fissati annualmente dai Consigli delle Scuole, sentiti i Consigli delle Scuole di Specializzazione e la Commissione paritetica docenti-studenti. Il primo appello deve svolgersi entro i 15 giorni successivi alla conclusione dell'anno di corso; il secondo appello deve essere distanziato di almeno 15 giorni dal primo."

Allegato B

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE EMANATO CON D.R. n. 1/2011 del 03/01/2011 integrato con le modifiche apportate dall'Allegato A, del D.R. n. 80/2014 del 07/02/2014

TITOLO I - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

a) "Scuola di Specializzazione": le Scuole di Specializzazione dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, di seguito Università di Bologna, i cui Ordinamenti sono conformi al D.M. 270/04.

b) "Specializzando": lo studente iscritto alle Scuole di Specializzazione di cui al presente regolamento.

c) "Specializzando non medico": lo specializzando iscritto a Scuole di Specializzazione per le quali è previsto un titolo di accesso diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia.

d) "Medico in formazione specialistica": lo specializzando laureato in Medicina e Chirurgia iscritto a Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

e) "Contratto di Formazione Specialistica": il contratto sottoscritto dal Medico in formazione specialistica, dall'Università e dalla Regione.

f) "Anno accademico": il periodo di svolgimento delle attività formative.

g) "Attività formativa": ogni attività organizzata o prevista dalle Università per assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento.

h) "Decreti Ministeriali": uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.

i) "Dirigente": il Dirigente dell'Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna, responsabile dell'Ufficio amministrativo competente.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli specializzandi iscritti a Scuole di Specializzazione riordinate ai sensi del D.M. 270/04. Si applica anche, nei limiti della compatibilità, agli iscritti alle Scuole di Specializzazione non riordinate.

2. Nelle more del riordino ai sensi del D.M. 270/04 delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali e in Studi sull'amministrazione Pubblica, il presente regolamento non si applica a tali Scuole.

3. Nel caso di accordi di collaborazione interuniversitaria, si applicano le disposizioni riportate nel presente regolamento, fermo restando eventuali disposti diversi in sede di accordo.

TITOLO II - ORGANI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Articolo 3 - Organi della Scuola

1. Sono Organi della Scuola di Specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola.

2. Laddove per qualsiasi motivo non sia ancora costituito il Consiglio della Scuola, le relative competenze vengono assunte dal Consiglio di Facoltà. Sono fatte salve diverse disposizioni normative o indicazioni ministeriali nonché eventuali disposizioni previste negli Accordi di collaborazione interuniversitaria per le Scuole di Specializzazione attivate in collaborazione con altri Atenei.

Articolo 4 - Direttore della Scuola

1. Il Direttore è responsabile del funzionamento della Scuola. Convoca il Consiglio della Scuola e lo presiede. Egli esercita le funzioni proprie dei Presidenti di Consiglio di Corso di studio. Nelle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, spettano al Direttore anche i compiti descritti nel Protocollo regionale sulla formazione specialistica e nei relativi Accordi attuativi locali.

2. Il Direttore è eletto dal Consiglio della Scuola fra i professori di 1a e 2a fascia che ne fanno parte, dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

3. Nelle Scuole di Area Veterinaria - di cui al D.M. 27/01/2006 - e nelle Scuole di Area Sanitaria – di cui al D.M. 1/8/2005 e successive modifiche - disciplinate dal presente regolamento, il Direttore è scelto tra i professori di ruolo di 1a e 2a fascia che ne fanno parte, appartenenti al settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola. Nel caso di più settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.

4. Per esigenze particolari ed in via transitoria, per la durata massima di tre anni, il Direttore può essere scelto altresì tra i professori di ruolo del settore scientifico identificato come affine a quello della tipologia della Scuola - all. D del D.M. 4/10/2000 "Settori scientifico disciplinari".

Articolo 5 - Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola:

a) propone annualmente alla Facoltà l'attivazione della Scuola ed il numero degli specializzandi che vi possono essere ammessi a norma dell'art. 25, comma 3 del presente regolamento;

b) organizza la didattica e assume decisioni in merito alla carriera degli specializzandi;

c) avanza proposte relative al Regolamento della Scuola di Specializzazione;

d) formula proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche;

e) approva i piani di studio presentati dagli specializzandi;

f) si pronuncia definitivamente in materia di riconoscimento di studi svolti all'estero;

g) autorizza lo svolgimento di attività formative all'estero e le relative conferme di riconoscimento nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (Learning Agreement);

h) nomina le Commissioni delle prove di verifica del profitto degli specializzandi nonché delle prove finali per il conseguimento del diploma di specializzazione;

i) svolge gli altri compiti previsti dai Regolamenti e le funzioni delegate dalla Facoltà. Le competenze di cui al punto f) possono essere demandate al Direttore della Scuola. La nomina delle Commissioni delle prove di verifica del profitto può essere effettuata anche dal Preside della Facoltà in caso di urgenza.

2. Qualora una Scuola di Specializzazione sia attivata da più Facoltà, al Consiglio della Scuola interfacoltà sono attribuiti compiti didattici ed organizzativi definiti nelle intese deliberate dalle Facoltà, accolte e ratificate dal Senato Accademico.

3. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento, da una rappresentanza dei professori a contratto, titolari di attività didattiche presso la Scuola, e da una rappresentanza di specializzandi.

Articolo 6 - Funzioni della Facoltà

1. Le Facoltà approvano le proposte di istituzione delle Scuole di Specializzazione che ad esse afferiscono, ed hanno il compito primario di organizzarne e coordinarne l'attività didattica, predisponendo i relativi regolamenti didattici su proposta delle Scuole di Specializzazione stesse.

2. Su proposta del Consiglio della Scuola, la Facoltà approva annualmente la proposta di attivazione della Scuola e la programmazione didattica.
3. L'attivazione è approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione; per gli aspetti organizzativi e contabili la proposta di programmazione della Scuola è approvata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III – NORME COMUNI A TUTTI GLI SPECIALIZZANDI

CAPO I – IMMATRICOLAZIONE, ISCRIZIONE ED ALTRI EVENTI DI CARRIERA

Articolo 7 - Immatricolazione

1. Per immatricolarsi ad una Scuola di Specializzazione, occorre presentare domanda indirizzata al Magnifico Rettore.
2. La domanda, sottoscritta dall'interessato, deve obbligatoriamente contenere:
a) l'indicazione della Scuola di Specializzazione per la quale si chiede l'immatricolazione;
b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dello specializzando, il codice fiscale;
c) la residenza;
d) l'indicazione del titolo di studio richiesto per l'accesso, della data e dell'Istituto o dell'Università presso i quali è stato conseguito;
e) l'indicazione del conseguimento dell'abilitazione, ove richiesta, della data e dell'Università presso la quale è stata conseguita;
f) l'attestazione dell'avvenuto pagamento della rata della quota annuale di contribuzione.
3. L'interessato è in ogni caso tenuto agli ulteriori adempimenti richiesti dall'Università di Bologna e/o dalla normativa vigente.
4. La domanda deve essere presentata o fatta pervenire all'Università di Bologna nel periodo indicato dall'Ufficio competente.
5. E' considerato rinunciatario all'immatricolazione, indipendentemente dalle motivazioni addotte come giustificazione, chi, alla scadenza del termine di cui al comma precedente, risultato utilmente collocato in graduatoria, non abbia presentato domanda di immatricolazione o non abbia provveduto a versare la prima rata della quota annuale di contribuzione.
6. L'Ufficio competente informa i candidati idonei non ammessi della possibilità di subentrare ai rinunciatari, presentando la documentazione di cui al comma 2 entro i termini perentori comunicati.
7. I candidati idonei non ammessi che subentrano devono immatricolarsi entro i termini comunicati dall'Ufficio, presentando la documentazione di cui al comma 2.
8. E' vietata l'iscrizione contemporanea in diverse Università italiane o estere o a queste assimilabili, a diverse Facoltà o Scuole e a diversi corsi di laurea e laurea magistrale, diplomi, dottorato, master universitario, corso di specializzazione in Psicoterapia ex D.M. 509/1998, corso di diploma per mediatori

linguistici ex D.M. 38/2002. In caso di contemporanea iscrizione a più corsi universitari, lo specializzando decade dall'ultima iscrizione, fatto salvo quanto previsto all'art. 29 del presente regolamento per gli specializzandi non medici.

Articolo 8 - Iscrizione ad anni successivi al primo

1. L'iscrizione ad anni di corso successivi al primo avviene con il pagamento di tutte le rate della quota annuale di contribuzione a carico dello specializzando, fatte salve le disposizioni previste per gli specializzandi non medici all'art. 26, e per i medici in formazione specialistica all'art. 37. E' in regola con l'iscrizione lo specializzando che assolve il pagamento delle singole rate della quota annuale di contribuzione nelle scadenze fissate dal Senato Accademico.

Articolo 9 - Tasse e contributi

1. La tassa di iscrizione ed il contributo costituiscono la quota annuale di contribuzione a carico dello specializzando. Tale quota può essere ripartita in rate, secondo importi e scadenze annualmente fissati dagli Organi Accademici.

2. Ulteriori rateizzazioni sono ammesse solo in casi eccezionali, dietro presentazione di un'apposita domanda debitamente motivata. Sulla domanda, presentata al competente Ufficio, decide il Magnifico Rettore.

3. Il pagamento di una rata oltre i termini previsti dall'Ateneo comporta l'addebito di un'indennità di mora, il cui importo e le cui scadenze vengono stabilite annualmente dagli Organi Accademici. La presente disposizione non si applica alla rata d'immatricolazione, la quale deve essere versata tassativamente entro la scadenza indicata a norma del bando. Il mancato rispetto di tale scadenza comporta la rinuncia tacita all'immatricolazione.

4. Gli Organi Accademici stabiliscono, inoltre, i casi in cui la presentazione di una domanda oltre i termini per essa previsti comporta l'addebito di un'indennità di mora nonché l'importo delle indennità e dei contributi ulteriori a carico dello specializzando, in relazione a specifici servizi amministrativi.

5. Lo specializzando che non sia in regola con i versamenti dovuti all'Ateneo o all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio non è ammesso a sostenere la prova finale.

Art. 10 - Natura e accertamento della frequenza

1. La frequenza alle attività formative della Scuola è obbligatoria.

2. L'accertamento della frequenza è demandato a ciascun Docente responsabile delle singole attività formative, che deve comunicare alla Scuola di Specializzazione di appartenenza i casi di mancata frequenza entro 7 giorni dal termine dello svolgimento delle attività formative. In mancanza di tale espressa comunicazione l'attestazione di frequenza è certificata d'Ufficio a tutti gli specializzandi regolarmente iscritti.

Art. 11 - Rinuncia agli studi

1. Lo specializzando può dichiarare irrevocabilmente, in qualsiasi momento, di voler rinunciare a continuare gli studi intrapresi.

2. La dichiarazione di rinuncia sottoscritta, produce la perdita della condizione di specializzando dal momento della presentazione all'Ufficio competente. Ciò non fa venire meno l'obbligo di restituzione delle somme relative a indebite concessioni di benefici.

Art. 12 - Trasferimenti e riconoscimento crediti

1. E' ammesso unicamente il trasferimento tra Scuole di Specializzazione della medesima tipologia e di uguale denominazione.

2. Lo specializzando che vuole trasferirsi da altro Ateneo, per anni successivi al primo, deve presentare domanda al Magnifico Rettore; la domanda va presentata nei termini stabiliti annualmente dal Senato Accademico. L'accoglimento della domanda di trasferimento è comunque subordinato all'ammissione all'anno successivo. Il trasferimento è possibile solo nei limiti dei posti vacanti o della capacità ricettiva della Scuola, ove prevista, e previo nulla osta da parte sia della Scuola ricevente sia della Scuola e del Rettore dell'Università di appartenenza. Il rilascio del nulla osta da parte della Scuola ricevente è subordinato alla verifica di equivalenza delle attività formative previste dai Regolamenti delle due Scuole di Specializzazione. Se il numero delle domande di trasferimento supera il numero di posti disponibili, viene approvata una graduatoria di merito secondo il criterio della votazione più alta riportata negli esami sostenuti. In caso di parità, viene accolto il trasferimento dello specializzando più giovane di età.

3. Lo specializzando può trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore, nei termini stabiliti annualmente dal Senato Accademico. Il trasferimento è possibile solo previo nulla osta da parte della Scuola di Specializzazione e del Rettore dell'Ateneo di appartenenza, acquisiti i nulla osta della Scuola e del Rettore dell'Ateneo ricevente. Il foglio di congedo contenente la carriera dello specializzando trasferito è trasmesso all'Ateneo presso il quale lo specializzando ha dichiarato di volersi trasferire.

4. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

5. Il Dirigente può autorizzare la domanda presentata oltre i termini stabiliti solo quando ciò sia giustificato da gravi motivi inerenti le condizioni personali o familiari dello specializzando.

6. Lo specializzando deve versare l'indennità di congedo fissata dal Consiglio di Amministrazione e regolarizzare eventuali posizioni debitorie.

7. Nei casi previsti dalla normativa vigente, il Consiglio della Scuola può riconoscere come crediti,secondo criteri predeterminati dal Regolamento della Scuola, conoscenze e abilità acquisite al di fuori delle attività formative della Scuola.

8. Per le Scuole di Specializzazione dell'Area sanitaria e dell'Area psicologica non è ammesso il trasferimento da una Scuola non riordinata ex D.M. 270/04 ad una Scuola riordinata.

Articolo 13 - Periodi di studio all'estero

1. Gli specializzandi possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.

2. L'Ateneo promuove e favorisce gli scambi di specializzandi con Università estere sulla base di rapporti convenzionali, facilitando un supporto organizzativo e logistico agli scambi e mettendo a disposizione degli specializzandi ospiti le proprie risorse didattiche.

3. Lo specializzando può svolgere all'estero:

a) frequenza di attività formative;

b) frequenza di attività formative e verifica di profitto per il conseguimento di crediti;

c) preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

d) tirocinio e altre attività formative.

Lo specializzando ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero propone il proprio Learning Agreement indicante le attività formative dell'Università ospitante. Tali attività sostituiranno alcune delle attività previste dalla Scuola di Specializzazione di appartenenza per un numero di crediti equivalente.

Il Consiglio della Scuola esamina la proposta dello specializzando e la approva in base ai principi stabiliti al comma successivo.

4. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche delle Scuole di Specializzazione interessate, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'Università ospitante - e da sostituire a quelle previste dal corso di appartenenza - deve perseguire la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di specializzazione di appartenenza. I crediti relativi all'insieme delle attività formative approvate sostituiscono quelli previsti dall'ordinamento didattico del corso di appartenenza.

5. La delibera di approvazione del Learning Agreement da parte del Consiglio della Scuola non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla Scuola tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le Università partner.

6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita e in conformità a quanto già autorizzato in fase di approvazione del Learning Agreement, il Consiglio della Scuola conferma il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, i relativi crediti e le valutazioni di profitto.

7. Agli specializzandi che svolgono un periodo di studio all'estero viene garantito il riconoscimento della frequenza alle attività formative previste nello stesso periodo presso la Scuola di appartenenza.

8. Per i medici in formazione specialistica il periodo di formazione all'estero non può superare i diciotto mesi nell'intero corso degli studi.

CAPO II - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE

Articolo 14 - Programmazione didattica

1. Le attività didattiche di ogni anno accademico hanno luogo nel periodo deliberato annualmente dalle Facoltà e approvato dagli Organi Accademici, sulla base delle eventuali indicazioni ministeriali.

2. Annualmente le Facoltà elaborano, per le Scuole di pertinenza che ad esse afferiscono, il programma delle attività formative che saranno offerte agli specializzandi nell'anno accademico successivo.

Per ciascuna attività formativa prevista debbono essere indicati:

a) gli obiettivi formativi;

b) i contenuti disciplinari;

c) il programma delle attività ed il periodo di svolgimento;

d) la sede;

e) le modalità di svolgimento;

f) le modalità di verifica del profitto.

3. Il Senato Accademico, entro il 31 maggio, delibera e rende pubblici i termini e le modalità relative alle immatricolazioni, alle iscrizioni e ai trasferimenti.

4. Le Facoltà, sentiti i Consigli delle Scuole, definiscono il periodo di svolgimento e gli orari dei singoli insegnamenti.

5. La programmazione delle attività formative di ciascun anno accademico deve essere disponibile entro le scadenze fissate annualmente dal Senato Accademico e comunque in tempo utile per la definizione dell'offerta formativa annuale, e resa pubblica.

Articolo 15 – Verifiche del profitto

1. Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell'attività formativa devono consentire di valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti.

2. La verifica dei risultati dell'attività formativa dello specializzando avviene con una prova finale annuale, teorico – pratica e attraverso eventuali verifiche del profitto in itinere.

3. Con la prova finale annuale la Commissione - nominata secondo l'articolo successivo e i cui lavori sono disciplinati dai successivi artt. 31 e 53 – valuta globalmente il livello di preparazione raggiunto dallo specializzando nelle singole attività formative previste. I crediti formativi sono acquisiti con il superamento della prova.

4. All'inizio di ogni anno accademico, il Consiglio della Scuola di Specializzazione può predisporre verifiche di profitto in itinere, in rapporto con gli obiettivi formativi propri della Scuola medesima. In tal caso, la Scuola di Specializzazione deve mettere in atto un sistema di valutazione in cui periodicamente lo specializzando viene valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite. I risultati delle predette prove, insieme agli eventuali riconoscimenti delle attività formative svolte all'estero, di cui all'art. 13, comma 6, non vengono verbalizzati separatamente, ma di essi si tiene conto nell'ambito della prova finale, in quanto concorrono a comporre l'unico voto finale.

5. Le prove finali annuali orali sono pubbliche. Per le altre modalità di svolgimento, le Scuole di Specializzazione assicurano adeguate forme di pubblicità.

6. Alla prova finale annuale sono ammessi i soli specializzandi in regola con l'iscrizione e con il pagamento di tutte le rate della quota annuale di contribuzione.

7. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto è riportato su apposito verbale. Il credito è acquisito con il superamento della prova finale annuale.

8. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa è annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto). Per i medici in formazione specialistica il mancato superamento della prova finale annuale, nei modi previsti dal successivo art. 53, è causa di risoluzione del contratto.
9. Non può essere ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo.
10. Il verbale deve essere compilato in forma digitale e firmato dal Presidente della Commissione entro cinque giorni dalla verifica, ovvero, nel caso di prove scritte, entro cinque giorni dalla valutazione degli esiti. La digitalizzazione della firma è obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, salvo deroghe motivate, anche nel rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti responsabili costituisce compito didattico.
11. Il Presidente della Commissione attesta sul verbale, sotto la propria responsabilità, la composizione della Commissione, nonché il regolare funzionamento della stessa.
12. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione esercita il controllo sulle modalità di verifica e sui criteri di valutazione.

Articolo 16 - Commissioni d'esame

1. La Commissione della prova di verifica del profitto annuale è composta da almeno tre docenti responsabili delle attività formative previste nel regolamento didattico dell'anno di riferimento. Nel caso di loro impedimento, può essere nominato come supplente un altro Docente della Scuola di Specializzazione dello stesso settore disciplinare o di settore affine. Della Commissione possono fare parte eventualmente altri docenti o ricercatori o cultori della materia della Scuola di Specializzazione che partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello specializzando. Il cultore della materia è individuato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione sulla base di criteri definiti dal Consiglio della Scuola.
2. Le Commissioni sono nominate dai Consigli delle Scuole di Specializzazione all'inizio di ciascun anno accademico. I medesimi Consigli possono delegare tale nomina ai rispettivi Direttori.
3. In caso di urgenza, il Presidente della Scuola può provvedere alla nomina delle Commissioni o, nel caso di impedimenti, alla sostituzione di suoi componenti.

Articolo 17 - Prova finale

1. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, lo specializzando, dopo il completamento e superamento della prova dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale.
2. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso di una seduta della Commissione formata e nominata secondo quanto disposto dall'articolo 18.
3. Per il conseguimento del diploma di specializzazione lo specializzando deve aver conseguito tutti i crediti previsti dal regolamento didattico della Scuola di Specializzazione, secondo la durata della Scuola di Specializzazione.
4. Lo specializzando svolge il proprio lavoro di preparazione della tesi, sotto la guida di un relatore, su un argomento coerente con gli obiettivi formativi della Scuola di Specializzazione, dandone opportuna

comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione può ulteriormente disciplinare la scelta dell'argomento della tesi, nonché le modalità e i termini per la consegna della stessa, in coerenza con gli indirizzi definiti dagli Organi competenti. Il relatore vigila e supporta l'attività dello studente e verifica l'adeguatezza dell'elaborato per l'ammissione alla discussione, nonché la sua originalità, anche mediante applicativi informatici. Possono essere relatori di tesi i responsabili di attività formative ricomprese in un settore scientifico–disciplinare presente nel regolamento didattico della Scuola di Specializzazione.

5. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione, sentiti i Direttori dei Dipartimenti coinvolti, assicura che l'attribuzione delle tesi sia ripartita equamente fra i docenti.

6. La domanda di ammissione alla prova finale va presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Senato Accademico.

7. Per l'ammissione alla prova finale lo specializzando deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale.

8. La Commissione della prova finale in via preliminare può deliberare sull'ammissibilità del candidato a tale prova.

9. La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi, con particolare riferimento alle verifiche dei risultati dell'attività formativa nonché ai giudizi degli eventuali docenti-tutori e allo svolgimento della prova finale. La valutazione della Commissione è espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di votazione massima (110/110) può concedere la lode su decisione unanime.

10. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale digitale.

11. Gli Organi competenti determinano i casi in cui la prova finale può essere sostenuta o la tesi può essere redatta in lingua straniera, ovvero, i casi in cui la prova finale può essere svolta con modalità telematica.

Articolo 18 - Commissioni per la prova finale

1. Le Commissioni per la prova finale sono composte da almeno 3 docenti della Scuola di Specializzazione, di cui almeno 2 debbono essere professori o ricercatori di ruolo, oltre a due supplenti, che dovranno subentrare in caso di assenza o di impedimento di uno dei membri ufficiali. In ogni caso la Commissione deve essere composta in modo tale che vi sia sempre almeno un professore di ruolo.

2. Le Commissioni sono nominate dai Consigli delle Scuole di Specializzazione. Essi possono delegare tale nomina ai rispettivi Direttori. In caso di urgenza, il Presidente della Scuola può provvedere alla nomina delle Commissioni.

Articolo 19 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

1. I Consigli delle Scuole di Specializzazione attuano azioni di riesame rispetto alla loro attività didattica e del percorso di addestramento professionalizzante tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti, dell'opinione espressa dagli specializzandi negli appositi questionari, delle relazioni sulla didattica

predisposte dal Consiglio di Facoltà, dei rapporti del Nucleo di Valutazione Interno dell'Ateneo e degli Organi Accademici.

CAPO III - DIRITTI E DOVERI

Articolo 20 - Certificazione e titoli

1. Lo specializzando in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione - ovvero con le singole rate - ha diritto a ottenere certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito e del Diploma Supplement.

2. L'Università di Bologna provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati delle carriere degli specializzandi mediante strumenti anche di carattere informatico, nel rispetto della normativa vigente.

3. In seguito al superamento della prova finale l'Università di Bologna rilascia un diploma sottoscritto dal Rettore, dal Preside della Facoltà cui afferisce la Scuola di Specializzazione e dal Direttore Amministrativo, recante l'indicazione del titolo conseguito e della classe di appartenenza.

4. Nei casi di Scuole di Specializzazione che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con altre Università, i diplomi sono sottoscritti secondo le modalità definite negli accordi fra le Università partner.

Articolo 21 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. L'Università di Bologna assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alle carriere degli specializzandi, organizza le informazioni e i dati a sua disposizione mediante strumenti anche di carattere informatico, idonei a facilitare l'accesso e la fruizione da parte degli specializzandi, fatta salva la tutela dei dati personali, secondo la normativa vigente.

2. L'Università di Bologna, utilizzando prioritariamente strumenti informatici, svolge attività di informazione e comunicazione dirette a favorire la conoscenza delle norme del presente regolamento.

3. Lo specializzando ha facoltà di sollecitare l'intervento del Garante d'Ateneo, qualora si ritenga leso nei propri diritti o interessi.

4. In ogni caso, è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna avverso i provvedimenti relativi alla carriera degli specializzandi.

Articolo 22 - Norme di disciplina

1. Gli specializzandi dell'Università di Bologna sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo. Sono altresì tenuti ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino, nonché da comportamenti lesivi dell'immagine e del decoro dell'Università, anche al di fuori delle
strutture universitarie.

2. Le violazioni delle norme di disciplina dell'Università di Bologna comportano a carico dei trasgressori l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

3. Nel caso di comportamenti dello specializzando che possano configurare anche fattispecie di reato, l'Università di Bologna provvede tempestivamente a informare l'Autorità Giudiziaria e adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

4. L'Università di Bologna si riserva altresì di agire in sede civile e penale, anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui ai commi precedenti.

Articolo 23 - Provvedimenti disciplinari

1. Il Rettore, il Senato Accademico e i Consigli di Facoltà, esercitano la giurisdizione disciplinare sullo specializzando ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge.

2. La violazione deve essere formalmente contestata alla residenza dichiarata dallo specializzando, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, lo specializzando può presentare liberamente le proprie difese al Rettore.

4. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:

a) ammonizione;

b) sospensione temporanea dall'Università fino ad un massimo di un anno.

5. Il provvedimento di cui alla lettera a) è applicato dal Rettore, sentite le difese dello specializzando.

6. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera b) spetta al Senato Accademico, in seguito a relazione del Rettore.

7. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera b) determina una sospensione della formazione, non retribuita, che deve essere recuperata per un periodo di tempo corrispondente.

8. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova.

Articolo 24 - Registrazione dei provvedimenti disciplinari

1. Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello specializzando e riportati nel foglio di congedo.

TITOLO IV - NORME DI DETTAGLIO PER GLI SPECIALIZZANDI NON MEDICI

CAPO I - AMMISSIONE, ISCRIZIONE ED ALTRI EVENTI DI CARRIERA

Articolo 25 - Ammissione alla Scuola di Specializzazione

1. L'ammissione alla Scuola di Specializzazione è disciplinata in conformità alle normative vigenti, recepite nei bandi di concorso.

2. Per essere ammessi ad una Scuola di Specializzazione, occorre essere in possesso di un titolo di studio di secondo ciclo (Laurea VO, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, incluse Laurea Specialistica e Laurea Magistrale a ciclo unico) o di altro titolo di studio conseguito all'estero,

riconosciuto idoneo. I Decreti Ministeriali individuano i titoli che consentono l'ammissione alla Scuola di Specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito; i predetti devono essere posseduti al momento della scadenza del bando.

3. Le Scuole di Specializzazione sono a numero programmato, deliberato annualmente dalla Facoltà di afferenza, su proposta del Consiglio della Scuola, salvo diversa previsione normativa. Il numero degli ammissibili deve tenere conto, ove necessario, della capacità ricettiva delle singole Scuole.

4. L'iscrizione alla Scuola è subordinata al superamento di un concorso di ammissione per titoli ed esami. Il concorso ha luogo anche se il numero di candidati è inferiore al numero di posti disponibili.

5. Il concorso di ammissione è finalizzato alla formulazione di una graduatoria che consenta la copertura dei posti disponibili, con conseguente ammissione di tutti gli studenti che hanno superato il concorso fino al raggiungimento del numero massimo degli iscrivibili.

6. Lo svolgimento del concorso di ammissione e le modalità di immatricolazione sono stabiliti in apposito bando di concorso, emanato con provvedimento del Dirigente competente e redatto secondo le disposizioni del presente regolamento. Il bando è approvato dalla Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola e deve contenere:

a) il numero dei posti deliberati;

b) la data di svolgimento della prova di ammissione;

c) la data di scadenza e le modalità per l'iscrizione alla prova di ammissione;

d) le modalità di svolgimento della prova di ammissione;

e) i criteri di attribuzione dei punteggi per la valutazione delle prove e dei titoli e di formazione della graduatoria;

f) le modalità di iscrizione alla Scuola di Specializzazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria;

g) le modalità per il recupero dei posti non coperti.

7. La Commissione esaminatrice è nominata con delibera della Facoltà, su proposta del Consiglio della Scuola, ed è composta dal Direttore della Scuola e da quattro professori di ruolo e/o ricercatori afferenti alla Scuola. E' nominato Presidente della Commissione giudicatrice il Direttore della Scuola. A supporto delle attività di vigilanza nell'ambito dello svolgimento della prova e per favorire la massima correttezza, efficacia ed efficienza delle operazioni, la Commissione esaminatrice può essere coadiuvata da personale tecnico amministrativo. A tal fine la Commissione indicherà i nominativi nella sua prima seduta.

8. La graduatoria generale di merito è formulata dalla Commissione esaminatrice, applicando i criteri di valutazione delle prove e dei titoli. In caso di parità di punteggio precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nella prova scritta, in caso di ulteriore parità precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nel voto del diploma di laurea e solo in caso di ulteriore parità precede il candidato anagraficamente più giovane di età. La graduatoria è resa pubblica secondo quanto indicato nel bando in conformità con la normativa vigente.

Articolo 26 - Iscrizione ad anni successivi al primo

1. Sono tenuti a ripetere l'iscrizione al medesimo anno gli specializzandi che non conseguano i crediti previsti nell'anno di riferimento. Non è consentito ripetere il medesimo anno per più di una volta, pena la decadenza dalla qualità di specializzando.

2. Non è ammessa l'iscrizione in qualità di fuori corso.

Articolo 27 - Conseguenze del mancato versamento di tasse e contributi

1. Lo specializzando non in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione – anche solo con le singole rate - non può compiere nessun atto di carriera universitaria, ivi compreso il sostenimento delle prove di valutazione del profitto di cui agli artt. 15 e 17 del presente regolamento, né ottenere il rilascio di certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito e del Diploma Supplement.

Articolo 28 - Acquisizione della frequenza

1. La frequenza si considera acquisita con la partecipazione al 70% di ciascuna attività formativa. Le modalità di accertamento sono stabilite dai Regolamenti delle singole Scuole, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali.

Articolo 29 - Sospensione

1. Lo specializzando deve chiedere la sospensione degli studi nell'ipotesi di iscrizione ad altre Scuole di Specializzazione, dottorati di ricerca e master universitari di I e di II livello, fino al conseguimento dei relativi titoli.

2. Lo specializzando può chiedere la sospensione degli studi per almeno un anno accademico nelle seguenti ipotesi:

a) iscrizione a Istituti di formazione militare italiani fino al completamento dei relativi corsi;

b) servizio civile per l'anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio;

c) nascita di figlio per l'anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita. La sospensione può essere richiesta da entrambi i genitori;

d) grave infermità, attestata da certificazione medica, di durata non inferiore a 6 mesi per l'anno accademico corrispondente o per quelli successivi all'evento, per l'intera durata dell'infermità;

e) gravi motivi inerenti alle condizioni personali e familiari dello specializzando, sottoposti all'apprezzamento discrezionale del Dirigente.

3. La sospensione degli studi è richiesta presentando apposita domanda documentata all'Ufficio competente.

4. Una volta cessato il periodo di sospensione, lo specializzando deve riprendere gli studi, per non decadere dalla qualità di studente.

5. Negli anni di sospensione lo specializzando non potrà compiere alcun atto di carriera.

Articolo 30 - Decadenza

1. Lo specializzando decade quando:

a) al termine dell'anno di ripetenza di cui all'art. 26 non abbia conseguito tutti i crediti previsti;

b) non riprenda immediatamente gli studi una volta cessato il periodo di sospensione di cui all'art. 29.

2. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste, senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.

Articolo 31 – Programmazione della prova annuale e della prova finale

1. Per lo svolgimento della prova finale annuale è prevista una sessione d'esame unica.

2. La Scuola, sentita la Scuola di Specializzazione e la Commissione paritetica docenti-studenti, con delibera annuale prevede, per la prova finale annuale, almeno un appello d'esame ordinario e un appello straordinario di recupero, distanziati l'uno dall'altro, di norma, non meno di 15 giorni. A quest'ultimo possono partecipare coloro i quali, per motivate e documentate esigenze (malattia, caso fortuito o forza maggiore) non hanno potuto prendere parte all'appello ordinario, o non lo hanno superato. La pubblicazione delle date degli appelli deve avvenire con almeno tre mesi di anticipo.

3. Per lo svolgimento delle prove finali sono previste tre sessioni, secondo il calendario degli appelli fissato annualmente dalle Scuole, sentite le Scuole di Specializzazione e la Commissione paritetica docenti-studenti.

TITOLO V - NORME DI DETTAGLIO PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

CAPO I - AMMISSIONE, CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA, ISCRIZIONE, INCOMPATIBILITA'

Articolo 32 - Ammissione dei medici alla Scuola di Specializzazione

1. L'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando di ammissione.

2. Nel bando di concorso viene indicato il numero dei medici che possono essere ammessi, come determinato dalla programmazione nazionale, stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole.

3. Il numero degli ammissibili può essere aumentato laddove l'Università – previa autorizzazione ministeriale - integri i fondi ministeriali con finanziamenti provenienti da atti di liberalità oppure convenzioni con la Regione, Enti pubblici, associazioni, fondazioni, altre persone giuridiche, sufficienti alla corresponsione degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio. In ogni caso, il numero complessivo dei medici che possono essere ammessi a frequentare la Scuola di Specializzazione deve rispettare le capacità ricettive della Scuola.

4. L'ammissione dei vincitori avviene in base alla graduatoria di concorso. Nel caso in cui i posti siano finanziati da più soggetti ai sensi del comma 3, si seguirà il seguente ordine di assegnazione:

a) posti ordinari con finanziamento ministeriale;

b) posti aggiuntivi finanziati dalla Regione;

c) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da istituzioni o Enti pubblici;

d) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da altre persone giuridiche, associazioni, fondazioni.

Articolo 33 - Requisiti per l'ammissione al concorso di accesso

1. Al concorso per l'accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina e Chirurgia possono partecipare i laureati in Medicina e Chirurgia. Essi sono ammessi alle Scuole di Specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle Scuole.

2. Nel caso di titoli di studio acquisiti nel Paese estero, l'Università dovrà procedere tramite la Facoltà di Medicina e Chirurgia al riconoscimento del titolo accademico ai soli fini dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione.

3. Nel caso di abilitazione all'esercizio professionale conseguita in Paese estero, per accedere alla Scuola di Specializzazione i candidati devono avere ottenuto il riconoscimento, da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali

4. Per accedere alla Scuola di Specializzazione i candidati non devono essere in situazioni di incompatibilità di cui all'art. 38 del presente regolamento.

Articolo 34 - Posti riservati

1. Il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 35 del decreto legislativo n. 368/99, può prevedere l'assegnazione di posti riservati alle seguenti categorie: a) medici della sanità militare; b) medici della Polizia di Stato; c) medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo.

2. Sono fatte salve eventuali indicazioni specifiche del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca in ordine a tali categorie di medici in formazione.

Articolo 35 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio sanitario nazionale e per medici extracomunitari

1. Il personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della Scuola è ammesso alla Scuola dopo aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della Scuola e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di Specializzazione medico-chirurgiche.

Non possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione mediche sui posti in soprannumero riservati al personale medico di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale le seguenti categorie di medici:

- medici appartenenti a strutture convenzionate con l'Università;
- medici dell'Emergenza territoriale;
- medici dipendenti dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

2. La cessazione dal rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale determina la decadenza dalla Scuola di Specializzazione.

3. I medici extracomunitari - che non siano titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di diploma di laurea e abilitazione italiana, o con diploma di laurea equipollente e abilitazione italiana, ovvero coloro che usufruiscono del riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione - ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge 14.1.99, n. 4, - possono partecipare al concorso di ammissione alle Scuole di Specializzazione per posti in soprannumero, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie. In questo caso, deve inoltre essere assicurata la disponibilità economica per la stipula di un apposito contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso, dal rispettivo Governo, o da Istituzioni italiane o straniere riconosciute idonee rispettivamente dal MIUR e dalla Rappresentanza Diplomatico-consolare italiana all'estero, competente per territorio.

4. Sono fatte salve eventuali indicazioni specifiche del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca in ordine a tali categorie di medici in formazione.

Articolo 36 - Stipula del contratto di formazione specialistica

1. A seguito dell'immatricolazione, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica, disciplinato dal decreto legislativo 368/99. Il contratto è annuale ed è rinnovabile di anno in anno per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di specializzazione. Il rapporto instaurato cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, fatto salvo quanto previsto in merito ai casi di risoluzione anticipata del contratto ed ai casi di sospensione di cui all'art. 47 del presente regolamento.

Articolo 37 - Iscrizioni ad anni successivi al primo

1. Fino al conseguimento del titolo di studio, il medico in formazione specialistica deve iscriversi senza soluzione di continuità a tutti gli anni di corso previsti dal percorso scelto. Il medico in formazione specialistica che abbia superato le prove previste nell'anno di riferimento, conseguendone i relativi crediti, può iscriversi all'anno successivo.

2. Non è ammessa la ripetenza o l'iscrizione fuori corso.

Articolo 38 - Incompatibilità

1. Per i medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale, compresi quelli dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, è prevista, ai sensi del D.P.R. 270/2000, l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza alle Scuole di Specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/99.

2. Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, ivi compresi la titolarità dell'assegno di ricerca e di contratto di ricercatore a tempo determinato, salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 11 della Legge n. 448/2001, e successive modificazioni e/o integrazioni. L'attività di sostituzione dei

medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso tale attività esterna può rivelarsi pregiudizievole rispetto agli obblighi che
discendono in capo allo specializzando. Il medico in formazione specialistica deve preventivamente comunicare al Direttore della Scuola lo svolgimento di tali eventuali attività.

3. E' assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.

4. Resta fermo quanto disposto dall'art. 40 comma 2 del d.lgs. n. 368/99 in base al quale il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti.

5. La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica.

Articolo 39 - Conseguenze del mancato versamento di tasse e contributi

1. Il medico in formazione specialistica che non sia in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione – anche solo con le singole rate – non è ammesso a frequentare le attività formative e non
può compiere nessun atto di carriera universitaria, ivi compreso il sostenimento delle prove di valutazione del profitto, né ottenere il rilascio di certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito e del Diploma Supplement. La mancata frequenza delle attività formative è qualificata come assenza.

CAPO II – FORMAZIONE E ATTIVITA' ASSISTENZIALE

Articolo 40 - Caratteristiche della formazione

1. La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa o struttura assistenziale presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

2. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella svolta dal personale di ruolo.

3. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici.

4. Il Programma Generale di Formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione assieme al Programma Personale di Formazione, che è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze di formazione del medico stesso.

Articolo 41 - Formazione all'interno della rete formativa

1. Le strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica si distinguono in strutture di sede, strutture collegate e strutture complementari, così come definite dal D.M. 29/03/2006, le quali devono essere a questo fine convenzionate con l'Ateneo.

2. La formazione viene svolta utilizzando prevalentemente le strutture di sede. La prevalenza è rapportata all'intera durata della formazione. Sono comunque fatte salve le peculiarità delle Scuole di Specializzazione attivate in federazione ed in aggregazione con altri Atenei.

3. La frequenza delle strutture di sede, collegate o complementari deve essere prevista dal Consiglio della Scuola ad inizio di ogni anno nell'ambito del Programma Personale di Formazione del singolo medico in formazione specialistica.

Articolo 42 - Formazione fuori rete formativa

1. E' possibile svolgere un periodo di formazione in Italia o all'estero presso strutture non inserite nella rete formativa previa motivata delibera del Consiglio della Scuola, che dovrà esplicitare le attività oggetto della formazione, le strutture coinvolte e il tutor di riferimento per il medico in formazione specialistica, l'accettazione formale dell'Amministrazione o struttura ospitante.

2. Il periodo di formazione fuori rete formativa non può superare i diciotto mesi nell'intero corso degli studi.

3. La copertura assicurativa è a carico della struttura italiana o straniera ospitante o, in caso di non accettazione della stessa, dello specializzando.

Articolo 43 - Attività formative

1. Il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.

2. Per il conseguimento del titolo di specialista il medico in formazione specialistica deve acquisire i crediti previsti dal D.M. 1/08/2005.

3. Per ciascuna tipologia di Scuola l'ordinamento didattico indica il profilo specialistico, ne identifica gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali.

4. L'ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente, determina l'articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di saperi, identificati dai settori scientifico disciplinari.

Articolo 44 - Attività assistenziali del medico in formazione specialistica

1. Nell'ambito del Programma Personale di Formazione, il Consiglio della Scuola deve indicare e motivare la progressiva assunzione di compiti assistenziali assegnati ad ogni medico in formazione specialistica nel corso dell'iter formativo. Il grado di autonomia nell'esercizio delle attività assistenziali, che può variare per le singole attività in funzione delle attitudini personali e del percorso formativo svolto, deve essere inquadrato nelle tipologie sotto riportate e deve comunque portare ogni medico in formazione specialistica, al termine del percorso formativo, all'esecuzione della totalità degli atti medici previsti, per i singoli percorsi formativi, dal Decreto 29 marzo 2006 e dalla ulteriore programmazione
definita dalla Scuola medesima. Il percorso formativo inizia dalla semplice osservazione di atti medici specialistici fino ad arrivare gradualmente al diretto espletamento di attività specialistiche in autonomia come di seguito definito.

2. Le attività assistenziali, inerenti la formazione specialistica, sono distinte in base al grado di autonomia in:

- Attività di appoggio: il medico in formazione specialistica assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività. Il medico in formazione specialistica svolge attività di appoggio secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola.
- Attività di collaborazione: il medico in formazione specialistica svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche sotto il controllo di personale medico strutturato. Il medico in formazione specialistica svolge attività di collaborazione secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola.
- Attività autonoma: il medico in formazione specialistica svolge autonomamente i compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale, fermo restando che il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento a giudizio del medico in formazione specialistica; il medico in formazione specialistica svolge attività autonoma secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola.

3. La graduale assunzione dei compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità per ciascun medico in formazione specialistica, definite dal Consiglio della Scuola, sono oggetto di accordo tra il Responsabile della Struttura nella quale si svolge la formazione, il tutor ed il medico in formazione.

4. Sono fatte salve ulteriori disposizioni contenute negli accordi/convenzioni sottoscritti fra l'Università e le strutture sedi della formazione.

Articolo 45 - Tutor

1. Per tutta la durata della Scuola di Specializzazione i medici in formazione specialistica sono guidati nel loro percorso formativo da tutor designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tutor è quella figura, universitaria o appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, che il Consiglio della Scuola identifica quale supervisore del percorso formativo del medico in formazione specialistica, sia per la progressiva assunzione dei compiti assistenziali che per le attività di ricerca.

2. I tutor vengono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa. Il numero dei medici in formazione specialistica che un tutor può contemporaneamente seguire non può essere superiore a 3.

3. Il tutor può svolgere funzioni a livello:

- individuale: per guidare il percorso di singoli medici in formazione;
- di gruppo: per coordinare l'interazione tra i medici in formazione e la struttura presso la quale avviene il percorso formativo professionalizzante o per curare il raggiungimento di obiettivi formativi molto specifici.

4. Sono compiti principali del tutor individuale:

- cooperare con il Direttore dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione;
- essere il riferimento per il medico in formazione specialistica per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
- concorrere al processo di valutazione dello specializzando.

5. Il tutor rappresenta inoltre l'elemento di raccordo tra il Direttore della Scuola e i Dirigenti responsabili delle Strutture, presso le quali il medico in formazione specialistica effettua il proprioaddestramento professionalizzante.

6. Il tutor segue il medico in formazione specialistica nella preparazione della tesi di specializzazione.

7. I Consigli delle Scuole adottano adeguati strumenti per la valutazione dei tutor.

CAPO III - IMPEGNO ORARIO, SOSPENSIONE, ASSENZA, RINUNCIA E DECADENZA

Articolo 46 - Impegno orario

1. L'impegno orario richiesto per i medici in formazione è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno pari a 38 ore settimanali. Le Scuole di Specializzazione devono verificare l'assolvimento dell'impegno orario e prevedere idonei sistemi di controllo dello stesso.

Articolo 47 - Sospensione della formazione

1. Sono cause di sospensione della formazione quelle previste dall'art. 40 del decreto legislativo 368/99, e quindi gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia. Durante il periodo di sospensione compete allo specializzando medico in formazione specialistica esclusivamente la parte fissa del trattamento economico annuo in ragione del numero di giorni di sospensione limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

2. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato.

3. Il superamento del periodo di comporto (1 anno) è causa di risoluzione anticipata del contratto. Al fine del calcolo del periodo di comporto (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica compresi i giorni non lavorativi.

4. In caso di gravidanza, il medico in formazione specialistica è tenuto a comunicare immediatamente il suo stato affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione a tutela della salute sua e del nascituro. Si applicano, ove compatibili, gli istituti previsti dal decreto legislativo 151/2001.

Articolo 48 - Recuperi dei periodi di sospensione

1. I recuperi dei periodi di sospensione della formazione specialistica prolungano l'anno di formazione per il periodo necessario ad assicurarne il completamento.

2. L'ammissione all'anno di corso successivo - o all'esame di diploma, se il medico in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno - sarà possibile solo al termine del recupero dell'intero periodo di sospensione.

3. Durante il periodo di recupero della sospensione compete allo specializzando medico in formazione specialistica il trattamento economico previsto, sia nella sua componente variabile che in quella fissa.

Articolo 49 - Assenze giustificate

1. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico.

2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola, che garantisce la loro inerenza all'iter formativo del medico in formazione. In questo caso, questi periodi non sono computati nelle assenze per motivi personali di cui il medico in formazione può usufruire.

Articolo 50 - Assenze ingiustificate

1. Si considerano assenze ingiustificate le assenze diverse da quelle descritte negli artt. 47 e 49 del presente regolamento.

2. Le assenze ingiustificate interrompono la formazione, devono essere recuperate al termine dell'anno di corso e comunque prima del passaggio all'anno successivo o dell'ammissione all'esame finale e sospendono il trattamento economico. Ciò fermo restando ogni valutazione della Scuola di Specializzazione sotto il profilo disciplinare e sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi formativi.

3. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Si considera prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i 30 giorni complessivi nell'anno accademico, anche non consecutivi.

Articolo 51 - Conseguenze della rinuncia agli studi

1. Per i medici in formazione specialistica la rinuncia alla Scuola di Specializzazione è causa di risoluzione anticipata del contratto.

Articolo 52 - Decadenza

1. Lo specializzando medico in formazione specialistica decade dalla qualità di studente in tutti i casi di risoluzione del contratto di formazione specialistica.

2. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste, senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.

CAPO IV - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Articolo 53 - Programmazione della prova annuale e della prova finale

1. Per lo svolgimento della prova annuale e della prova finale è prevista una sessione di esame unica. Per entrambe le tipologie di prove sono previsti almeno un appello d'esame ordinario ed un appello straordinario. Il secondo appello è riservato a coloro che non abbiamo superato il primo esame. In caso di assenza, il medico in formazione specialistica viene giustificato nelle seguenti ipotesi:

a) malattia;

b) caso fortuito o forza maggiore.

In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello successivo, previa presentazione di certificazione medica; se l'assenza è determinata da caso fortuito o forza maggiore, il candidato può essere ammesso all'appello successivo, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione. La pubblicazione delle date degli appelli deve avvenire con almeno tre mesi di anticipo.

2.Gli appelli - ordinario e straordinario - per la prova annuale sono fissati con delibera annuale della Scuola, sentita la Commissione paritetica docenti-studenti, su proposta dei Consigli delle Scuole di Specializzazione, devono svolgersi nei 30 giorni antecedenti il termine dell'anno accademico, devono essere opportunamente distribuiti nell'arco dell'unica sessione, distanziati l'uno dall'altro, di norma, non meno di 15 giorni.

3. Gli appelli - ordinario e straordinario - per la prova finale sono fissati annualmente dai Consigli delle Scuole, sentiti i Consigli delle Scuole di Specializzazione e la Commissione paritetica docenti-studenti. Il primo appello deve svolgersi entro i 15 giorni successivi alla conclusione dell'anno di corso; il secondo appello deve essere distanziato di almeno 15 giorni dal primo.

Articolo 54 - Prova annuale e prova finale nelle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia non conformi al D.M. 1/8/05

1. Il medico in formazione specialistica iscritto a Scuole di Specializzazione non conformi al D.M. 1/08/05, alla fine di ciascun anno deve superare un esame teorico-pratico sulle attività formative svolte nell'anno. La Commissione dell'esame di profitto, nominata dal Consiglio della Scuola, è presieduta dal Direttore della Scuola ed è composta da tutti i titolari di insegnamento ufficiale. Per la validità degli atti, la Commissione deve essere legittimata dalla presenza di almeno tre componenti.

Il voto dell'esame di profitto è espresso in cinquantesimi. La prova è superata con una votazione di almeno 30/50. In caso di votazione massima (50/50) può essere attribuita la lode.

2. La Commissione per l'esame di diploma di specialista è composta da sette membri ufficiali (più due membri supplenti, che dovranno subentrare in caso di assenza o di impedimento di uno dei membri ufficiali). Valgono le seguenti disposizioni:

- Composizione Commissione: Professori di ruolo della Scuola, ordinari, straordinari, associati e non più di un membro potrà essere un ricercatore universitario confermato.
- Il voto dell'esame finale è espresso in settantesimi. Ogni commissario dispone di 10 punti. Dovranno essere verbalizzate sia la votazione finale sia la votazione espressa da ogni singolo commissario. La prova è superata con una votazione di almeno 42/70.
- In caso di pieni voti assoluti, la Commissione potrà concedere la lode che dovrà essere deliberata all'unanimità. La predetta delibera dovrà figurare nelle annotazioni del verbale di diploma.

Articolo 55 - Registrazione delle attività formative

1. Il Consiglio della Scuola definisce il programma di formazione individuale, sottoscritto dal Direttore della Scuola, dal tutor e dal medico in formazione specialistica. Nel programma di formazione devono essere indicati per l'anno di corso:

_ gli obiettivi formativi;

_ le attività assistenziali in cui il medico in formazione specialistica sarà impegnato ed il relativo grado di autonomia nell'esercizio delle stesse;

_ il numero minimo e la tipologia di procedure diagnostiche, terapeutiche, chirurgiche previste per l'anno di corso, in coerenza con gli standard di addestramento professionalizzante;

_ le sedi e le Strutture in cui è prevista la frequenza e la relativa durata;

_ la tipologia delle attività previste nell'ambito del tronco comune (qualora previsto), secondo gli ordinamenti delle specifiche Scuole;

_ le attività elettive (opzionali) scelte dal medico in formazione specialistica all'inizio dell'anno accademico, secondo gli ordinamenti delle specifiche scuole, ivi compresi gli ambiti assistenziali coinvolti, indicando il grado di autonomia corrispondente.

2. Il medico in formazione specialistica è tenuto a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della Scuola, determinato secondo la normativa vigente.

3. I medici in formazione specialistica sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto personale di formazione, dove devono riportare dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi compiuti, che devono essere certificati dal responsabile della struttura presso cui il medico ha svolto la sua formazione.

4. Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, almeno prima degli esami di profitto, verifica la corretta compilazione del libretto e la congruità delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico e controfirma il libretto.

5. Nel caso in cui risultino incongruenze tali da incidere in maniera sostanziale sul percorso formativo tra le attività svolte e quelle programmate in sede di piano individuale di formazione, il Direttore della Scuola dovrà verificarne i motivi di concerto con il tutor, e riferirne al Consiglio della Scuola, che delibererà l'ammissione, ovvero la non ammissione, del medico in formazione specialistica all'esame di profitto.

6. La deliberazione del Consiglio della Scuola dovrà essere comunque debitamente motivata e portata a conoscenza del medico in formazione specialistica e dei competenti uffici dell'amministrazione universitaria, per gli eventuali provvedimenti del caso.
7. Il libretto personale di formazione, una volta che il medico in formazione specialistica abbia conseguito il diploma di specializzazione, dovrà essere depositato presso la Scuola e conservato a cura della Direzione della Scuola stessa.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia, nonché quanto eventualmente disposto in materia di Accordi attuativi sottoscritti dall'Università degli Studi di Bologna.

ANNO 2014

REPERTORIO N. 64

PROTOCOLLO N. 6946

MODIFICA DENOMINAZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCHE SUL CANCRO "GIORGIO PRODI" (CIRC)

IL RETTORE

VISTO il Decreto Rettorale Rep. n. 956 - Prot. n. 57794 del 3 dicembre 2013 di costituzione, ai sensi dell'articolo 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo, del Centro Interdipartimentale di Ricerche sul Cancro "G. Prodi" (CIRC) *(da ora in poi Centro)* e di emanazione del relativo Regolamento di funzionamento;

VISTO che il Regolamento citato è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo n. 208 del 16 dicembre 2013, con efficacia dal giorno 17 dicembre 2013;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21 gennaio 2014 e del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2014, che tenuto conto della segnalazione degli Uffici in merito alla rilevata esigenza di modificare la denominazione del Centro, così come richiesto dal Centro medesimo, hanno approvato l'integrazione e la modifica del

Regolamento di funzionamento del Centro con la nuova denominazione: Centro Interdipartimentale di Ricerche sul Cancro "Giorgio Prodi" (CIRC);

DECRETA

Articolo 1 (Modifica denominazione del Centro)

1. E' modificato il Regolamento di funzionamento del Centro nel titolo, nell'articolo 1 e in tutti gli articoli successivi che riportano la denominazione, con la seguente nuova denominazione: Centro Interdipartimentale di Ricerche sul Cancro "Giorgio Prodi" (CIRC). Nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto, è contenuto il testo integrato del Regolamento stesso.

Articolo 2 (Vigore)

1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 04/02/2014

IL RETTORE
(Prof. Ivano Dionigi)

ALLEGATO N. 1 AL DECRETO RETTORALE N. 64/6946 DEL 4/2/2014 - MODIFICA ALLA DENOMINAZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCHE SUL CANCRO "GIORGIO PRODI" (CIRC)

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCHE SUL CANCRO "GIORGIO PRODI" (CIRC)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione)

Articolo 2 (Finalità)

Articolo 3 (Rapporti con i Dipartimenti partecipanti)

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 4 (Organi)

Articolo 5 (Direttore)

Articolo 6 (Consiglio)

Articolo 7 (Consulta scientifica)

CAPO III - GESTIONE E RISORSE

Articolo 8 (Gestione)

Articolo 9 (Risorse)

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione)

1. È istituito, ai sensi dell'art. 25, comma 1, dello Statuto di Ateneo, il Centro Interdipartimentale di ricerche sul cancro "Giorgio Prodi" (CIRC).
2. Promuovono il Centro Interdipartimentale di ricerche sul cancro "Giorgio Prodi" (CIRC) i Dipartimenti di:
   a) Farmacia e Biotecnologie - FaBiT;
   b) Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - DIMES;
   c) Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - BiGeA;
   d) Scienze Biomediche e Neuromotorie - DIBINEM;
   e) Scienze Mediche e Chirurgiche - DIMEC;
   f) Scienze per la Qualità della Vita – QUVI
3. Confluiscono nel Centro Interdipartimentale di ricerche sul cancro "Giorgio Prodi" (CIRC) le attività del Centro Interdipartimentale di ricerche sul cancro "Giorgio Prodi" istituito con Decreto Rettorale n. 1347 del 14/07/1984 e successive modifiche.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il Centro Interdipartimentale di ricerche sul cancro "Giorgio Prodi" (CIRC) svolge funzioni prevalentemente di ricerca.
2. Per il perseguimento delle sue funzioni il Centro Interdipartimentale di ricerche sul cancro "Giorgio Prodi" (CIRC):
   a) propone iniziative di sviluppo interdipartimentale della ricerca scientifica sul cancro;
   b) realizza attività di ricerca integrata in campo di genomica e di studi molecolari, anche attraverso modelli di ricerca integrati adottati dall'Ateneo;
   c) organizza seminari e convegni di aggiornamento in campo oncologico;
   d) si impegna nella diffusione della cultura palliativa in ambito oncologico e non oncologico;
   e) promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca.

Articolo 3 (Rapporti con i Dipartimenti partecipanti)

1. I Dipartimenti di: Farmacia e Biotecnologie, Medicina Specialistica Diagnostica e Sperimentale, Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali, Scienze Biomediche e Neuromotorie, Scienze Mediche e Chirurgiche, Scienze per la Qualità della Vita, che promuovono la costituzione del Centro Interdipartimentale di ricerche sul cancro "Giorgio Prodi" (CIRC), possono affidare le attività scientifiche e di servizio a carattere nazionale ed internazionale al Centro Interdipartimentale di ricerche sul cancro "Giorgio Prodi" (CIRC), quando corrispondano alle sue specifiche competenze scientifiche e di servizio.

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 4 (Organi)

1. Sono organi del Centro Interdipartimentale di ricerche sul cancro "Giorgio Prodi" (CIRC):
   a) Direttore;
   b) Consiglio;
   c) Consulta scientifica.

Articolo 5 (Direttore)

1. Il Direttore:
   a) è designato dal Consiglio, fra gli stessi componenti o fra i docenti in servizio nell'Ateneo, dura in

carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;

b) nomina, fra i componenti del Consiglio, un Vice Direttore che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

a) rappresenta il Centro Interdipartimentale di ricerche sul cancro "Giorgio Prodi" (CIRC)*;*

b) presiede e convoca il Consiglio;

c) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività e sovraintende all'attività di ricerca;

d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;

e) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella seduta successiva all'adozione;

f) svolge le azioni necessarie a realizzare i piani e i programmi deliberati dal Consiglio;

g) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;

h) esercita le funzioni del privato datore di lavoro ed indirizza e coordina il personale tecnico amministrativo.

Articolo 6 (Consiglio)

1. Il Consiglio è composto:

a) dal Direttore che lo presiede;

b) dai Direttori dei Dipartimenti proponenti o da un loro delegato, individuato fra i professori e i ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento.

2. Alle sedute del Consiglio partecipa il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.

3. Il Consiglio:

a) designa il Direttore del Centro Interdipartimentale di ricerche sul cancro "Giorgio Prodi" (CIRC) a maggioranza assoluta dei propri componenti;

b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del Centro

Interdipartimentale di ricerche sul cancro "Giorgio Prodi" (CIRC) e la piena attuazione della programmazione dell'attività di ricerca;

c) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera b);

d) trasmette ai Dipartimenti partecipanti la programmazione di ricerca in coerenza con la programmazione generale d'Ateneo;

e) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro Interdipartimentale di ricerche sul cancro "Giorgio Prodi" (CIRC) definiti dal Consiglio di Amministrazione;

f) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 1 dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo;

g) individua, ai fini della valutazione, le modalità o le percentuali in base alle quali attribuire/imputare le attività di ricerca ai Dipartimenti partecipanti. In caso di mancata attribuzione/imputazione o di mancata deliberazione le attività di ricerca saranno imputate in parti uguali fra i Dipartimenti partecipanti;

h) approva lo svolgimento di iniziative di ricerca;

i) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;

l) nomina eventuali responsabili scientifici di progetti didattici e di ricerca;

m) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;

n) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;

o) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;

p) può delegare al Direttore le competenze di cui alla lettera l).

Articolo 7 (Consulta Scientifica)

1. La Consulta Scientifica è organo di indirizzo e consulenza del Consiglio e del Direttore; è convocata

su iniziativa del Direttore. La sua composizione è definita con atto regolamentare interno approvato dal Consiglio del Centro Interdipartimentale di ricerche sul cancro "Giorgio Prodi" (CIRC).

CAPO III – GESTIONE E RISORSE

Articolo 8 (Gestione)

1. Il modello gestionale applicato al Centro Interdipartimentale di ricerche sul cancro "Giorgio Prodi" (CIRC) è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. All'organizzazione del Centro Interdipartimentale di ricerche sul cancro "Giorgio Prodi" (CIRC) si applicano i principi espressi dal Regolamento di organizzazione e del sistema dei servizi TA nell'Ateneo multicampus e le disposizioni del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi.

Articolo 9 (Risorse)

1. Il budget del Centro Interdipartimentale di ricerche sul cancro "Giorgio Prodi" (CIRC) è costituito da:
   a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi di ricerca;
   b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Centro Interdipartimentale di ricerche sul cancro "Giorgio Prodi" (CIRC);
   c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività scientifiche;
   d) erogazioni liberali;
   e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
   f) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il Consiglio del Centro Interdipartimentale di ricerche sul cancro "Giorgio Prodi" (CIRC) può adottare, con delibera a maggioranza dei componenti, una regolamentazione interna di gestione, conforme al presente Regolamento di funzionamento, al fine di dettare una disciplina di dettaglio relativa all'attuazione di sue specifiche previsioni.

3. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE DIRIGENTE, TECNICO AMMINISTRATIVO, CEL E LETTORE A CONTRATTO DELL'ATENEO DI BOLOGNA.

Decreto Rettorale Rep. n. 48 Prot. n. 4529 del 23 gennaio 2014

IL RETTORE

VISTI
- il D.P.R. n. 3 del 10/01/1957 ed in particolare gli artt. 60 e seguenti;
- l'art. 6, comma 3 del Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992;
- la Legge n. 662 del 23/12/1996;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 53 *"Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi";*
- l'art. 90, comma 23 della Legge n. 90 della Legge n. 289 del 27/12/2002;
- il Decreto Legge n. 83 del 22/06/2012, recante Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, nella Legge 07/08/2012 n. 134;
- la Legge n. 240 del 30/12/2010 ed in particolare l'art. 23;
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 ed in particolare l'art. 90;
- la Legge n. 244 del 24/12/2007 ed in particolare l'art. 3, comma 44;
- la Legge n. 183 del 04/11/2010 ed in particolare l'art. 18;
- la Legge n. 92 del 28/06/2012 recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
- la Legge n. 190 del 06/11/2012;
- il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013;
- il Codice Etico, approvato con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 04/07/2006;
- il Regolamento per il funzionamento del Servizio Ispettivo di Ateneo, emanato con D. R. n. 1663 del 28/12/2010;
- il Regolamento sulle modalità di ripartizione dei proventi di cui all'art. 66 del D.P.R. 382/80 derivanti da attività di ricerca e consulenza, eseguite mediante contratti e convenzioni stipulati ai sensi del'art. 4, comma 5 della Legge n. 370/1999, nonché le attività svolte ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvate con R. D. 31/08/1933 n. 1592, emanato con D. R. 1039 del 17/09/2010, così come modificato con D. R. n. 256 del 01/03/2011;
- il Regolamento per la costituzione di spin off dell'Università di Bologna e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso, emanato con D.R. 06/06/1992 n. 180;
- la delibera del Consiglio d'Amministrazione del 25/09/2012 e ss.mm.ii. riguardante le linee guida strategiche e policy operativa dell'Ateneo di Bologna in tema di promozione della nuova imprenditorialità, di costituzione di nuove Spin-off e di accreditamento delle spin-off già costituite;

VALUTATA - l'opportunità di procedere ad una revisione complessiva del Regolamento d'Ateneo, emanato con D. R. rep. n. 680 prot. n. 15734 del 30/04/2003 e successive modificazioni;

PRESO ATTO
- del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 17/12/2013;
- della delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013

DECRETA

ART. 1
(Emanazione)

1. E' emanato, nel testo allegato al presente decreto, il *Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente, tecnico amministrativo, cel e lettore a contratto dell'Ateneo di Bologna.*

ART. 2
(Entrata in vigore e abrogazione)

1. Il presente Decreto Rettorale è inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo.
2. Il Regolamento emanato con il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
3. Dalla data di entrata in vigore del Regolamento suindicato è abrogato il Regolamento di cui al D.R. n. 680/2003 prot. n. 15734 del 30/04/2003 e successive modificazioni.

Il RETTORE
Ivano Dionigi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE DIRIGENTE, TECNICO AMMINISTRATIVO, CEL E LETTORE A CONTRATTO DELL'ATENEO DI BOLOGNA.

Allegato al D. R. Rep. n. 48 Prot. n. 4529 del 23 gennaio 2014

INDICE SOMMARIO

CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DIVIETI

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Attività incompatibili e cumulo di impieghi

Art. 3 Incompatibilità di fatto, conflitto di interessi e concorrenza

Art. 3 bis Incarichi a favore di Istituzioni Pubbliche dell'Unione Europea operanti nel settore della ricerca e dell'istruzione superiore

CAPO II - ATTIVITA' CONSENTITE

Art. 4 Attività consentite previa autorizzazione

Art. 5 Attività liberamente esercitabili

Art. 6 Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, CEL e Lettori a contratto

Art. 7 Incarichi didattici e di tutorato conferiti dall'Ateneo

CAPO III - PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

Art. 8 Organi competenti per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 9 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

CAPO IV – ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 10 Servizio Ispettivo e controlli

Art. 11 Sanzioni

CAPO V – ENTRATA IN VIGORE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 12 Entrata in vigore
Art. 13 Disposizioni transitorie
Art. 14 Disposizioni finali

CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DIVIETI

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, disciplina l'autorizzazione e lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente, tecnico amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico (CEL) con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato e del personale Lettore a contratto in servizio presso l'Ateneo di Bologna.
2. Ai sensi del presente Regolamento per incarichi extraistituzionali si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, svolti, in assenza di vincolo di subordinazione, per conto di soggetti terzi, pubblici e privati, e non rientranti nella disciplina delle attività per conto di terzi prevista dal Decreto Rettorale n. 1039 del 17/09/2010, nonché gli incarichi didattici ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 240/2010, svolti per conto dell'Ateneo di Bologna.

Art. 2
Attività incompatibili e cumulo di impieghi

1. Al personale di cui all'art. 1 è vietato instaurare rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con altri soggetti pubblici.
2. Sono incompatibili con lo status di dirigente e di personale tecnico amministrativo, le seguenti attività:
   a) instaurare rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con altri soggetti privati;
   b) esercitare attività commerciali, industriali e artigianali in qualsiasi forma;
   c) esercitare l'attività di imprenditore agricolo professionale (IAP) e di coltivatore diretto;
   d) esercitare attività libero-professionali e di lavoro autonomo, comprese quelle per il cui svolgimento sia necessaria l'iscrizione ad albi ed ordini professionali;
   e) accettare cariche amministrative o gestionali in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro, salvo i casi in cui il potere di nomina spetti all'Università e intervenga l'autorizzazione da parte del Rettore;
   f) far parte di organi di amministrazione o di controllo di società aventi scopo di lucro, salvo i casi di società in cui l'Ateneo di Bologna partecipi o comunque contribuisca, previa autorizzazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo. I compensi dovuti dalla società o dagli altri enti, ad eccezione di quelli corrisposti per incarichi con poteri esecutivi, sono corrisposti direttamente all'Ateneo per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dirigente e del personale tecnico amministrativo.

3. La disciplina di cui al comma 2 lett. f) si applica anche per la partecipazione agli organi di amministrazione o di controllo di società aventi le caratteristiche di spin-off.
4. Le incompatibilità di cui al comma 1 e 2 persistono anche in caso di collocamento del personale in aspettativa o congedo, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge.

Art. 3
Incompatibilità di fatto, conflitto di interessi e concorrenza

1. E' vietato assumere incarichi extraistituzionali in maniera abituale o che abbiano carattere continuativo o aventi ad oggetto prestazioni lavorative assidue, o tali da rappresentare, anche in relazione ai compensi percepiti, un centro d'interessi prevalente o alternativo al rapporto di lavoro con l'Ateneo. In particolare, rientrano in tale divieto gli incarichi che, considerati singolarmente o cumulativamente, comportino compensi superiori alla retribuzione lorda annua erogata dall'Ateneo per la categoria contrattuale di appartenenza o determinino un impegno complessivo, comprensivo del monte ore massimo previsto per le attività di cui all'art. 7, superiore a 400 ore annue.
2. E' fatto divieto di assumere incarichi extraistituzionali, anche nell'ambito di spin-off e start-up dell'Ateneo, che determinino situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, o di concorrenza con l'Amministrazione. Sono, altresì, vietati gli incarichi assunti in contrasto con la disciplina sull'utilizzo del Logo di Ateneo, che arrechino danno all'immagine dell'Ateneo, che siano in contrasto con i fini istituzionali dello stesso, che pregiudichino il corretto e regolare svolgimento dell'attività di servizio o per i quali esistano ragioni ostative di opportunità. L'esistenza di tali incompatibilità di fatto è valutata in concreto anche in relazione alla posizione che il personale occupa in seno all'Ateneo e alle funzioni svolte dallo stesso.
3. Si configura conflitto di interessi nel caso in cui l'attività extraistituzionale sia commissionata da soggetti che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico in decisioni o attività dell'Ateneo alle quali il dipendente interessato abbia in qualche modo partecipato con la propria attività di servizio.
4. Può configurarsi una situazione di concorrenza quando la prestazione oggetto dell'incarico extraistituzionale, ancorché prevista nell'ambito di società accreditate dall'Ateneo aventi caratteristiche di spino-off e start-up universitari, possa essere svolta dalla Struttura di inquadramento in quanto avente contenuti tecnici che coinvolgono strumentazione e risorse utilizzati in strutture terze aventi gli stessi requisiti delle strutture universitarie.
5. Il Responsabile della Struttura cui afferisce il personale verifica l'assenza degli impedimenti di cui ai commi 2, 3 e 4, esprimendo il relativo parere in merito alla richiesta di autorizzazione del dipendente. In caso di richiesta del Dirigente o del Direttore Generale il relativo parere viene reso contestualmente all'autorizzazione rispettivamente dal Direttore Generale e dal Rettore.
6. E' vietato prestare attività formativa, didattica o di assistenza didattica, finalizzata alla preparazione degli esami universitari e al completamento dei *curricula* degli studi universitari, a favore di società, enti od organismi che prestino servizi a pagamento per gli studenti.

7. Gli Organi di Governo dell'Ateneo possono individuare periodicamente specifiche categorie di incarichi vietati che, per la loro natura o per la tipologia di committente, devono considerarsi in contrasto con il divieto del conflitto di interessi e il dovere di non concorrenza.

Art. 3 bis
Incarichi a favore di Istituzioni Pubbliche operanti nel settore della ricerca e dell'istruzione superiore

1. Gli incarichi extraistituzionali, commissionati da Istituzioni Pubbliche o dalle rispettive agenzie esecutive o Organismi internazionali operanti nel settore della ricerca e dell'istruzione superiore, ed aventi ad oggetto specifiche attività peculiari e caratterizzanti il contesto universitario, tra le quali quelle di valutazione, consulenza ed expertise prestata in ambiti di interesse istituzionale o in gruppi di lavoro in rappresentanza di Istituzioni locali, nazionali o internazionali, possono essere autorizzati anche nel caso in cui vengano assunti in maniera reiterata, purché vi sia un rilevante interesse dell'Ateneo e i cui risvolti sul piano lavorativo richiamino esperienze, strumenti e metodologie adottate dall'Ateneo di Bologna.

CAPO II - ATTIVITA' CONSENTITE

Art. 4
Attività consentite previa autorizzazione

1. Gli incarichi extraistituzionali non espressamente vietati dal presente Regolamento possono essere svolti previa autorizzazione rilasciata dai Soggetti competenti ai sensi dell'art. 8.
2. L'attività extraistituzionale deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e al di fuori dei locali dell'Ateneo e non deve comportare l'utilizzo di apparecchiature, risorse e strumenti dell'Amministrazione e in particolare della Struttura di afferenza del dipendente.
3. Le attività relative agli incarichi di cui all'art. 7 del presente Regolamento nonché le attività accessorie ad essi collegate possono svolgersi nei locali messi a disposizione dalle Strutture didattiche, purché al di fuori dell'orario di lavoro e al di fuori degli uffici nei quali di norma si svolgono le attività proprie del personale tecnico amministrativo

Art. 5
Attività liberamente esercitabili

1. Le attività di seguito elencate possono essere liberamente esercitate, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali e, se svolte a titolo oneroso, fermo restando l'obbligo di comunicazione ai Soggetti competenti ai sensi dell'art. 8:

a) collaborazione a giornali riviste, enciclopedie e simili;
b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) partecipazione a convegni e seminari;
d) incarichi per attività rese a titolo gratuito per le quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;

f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

h) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7;

i) attività nell'ambito delle società ed associazioni sportive dilettantistiche a titolo gratuito o per le quali siano riconosciuti esclusivamente le indennità di trasferta e i rimborsi di cui all'art. 81 comma 1, lett. m del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi);

l) le perizie (C.T.U.) e consulenze conferite dall'Autorità Giudiziaria nonché le consulenze conferite da una parte in giudizio (C.T.P.), purché di carattere occasionale.

2. L'obbligo di comunicazione sussiste, altresì, per gli incarichi a titolo gratuito conferiti in ragione delle competenze professionali connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali del dipendente all'interno dell'Ateneo.

Art. 6
Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, CEL e Lettori a contratto

1. Al personale tecnico amministrativo con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, ai CEL e ai Lettori a contratto non si applicano l'art. 2 commi 2 e 3, l'art. 3 comma 1 e l'art. 4 comma 1 del presente Regolamento.

2. Gli incarichi indicati dall'art. 7 possono essere conferiti al personale di cui al comma 1 del presente articolo, entro il limite massimo, cumulativamente inteso, di 90 ore per anno accademico, previa comunicazione ai Soggetti competenti ai sensi dell'art. 8.

3. L'esercizio di ulteriori attività lavorative deve essere comunicato preventivamente ai Soggetti competenti indicati dall'art. 8 ed è consentito nei limiti in cui non arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio e non rappresenti potenziali situazioni di conflitto di interessi o di concorrenza con le attività dell'Ateneo.

4. Il personale iscritto ad albi professionali e che esercita l'attività professionale non può svolgere incarichi professionali conferiti da Amministrazioni Pubbliche.

5. È vietato espletare incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, per conto di Pubbliche Amministrazioni se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

Art. 7
Incarichi didattici e di tutorato conferiti dall'Ateneo

1. Il personale di cui all'art. 1 può partecipare a procedure selettive per il conferimento di incarichi a titolo oneroso relativi a moduli di insegnamento senza responsabilità didattica (con un numero di ore pari o inferiore a quelle previste per il docente o ricercatore titolare dell'insegnamento), di tutorato o di formazione

linguistica, con le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi di insegnamento e di tutorato. Sono fatte salve diverse disposizioni eventualmente previste da apposite convenzioni stipulate dall'Ateneo con le aziende ospedaliere e le unità sanitarie locali in merito alle attività didattiche e formative caratterizzanti dei corsi di studio per le professioni sanitarie ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d. lgs. n. 502/92.

2. Gli incarichi di cui al comma precedente del presente articolo possono essere conferiti, entro il limite massimo, cumulativamente inteso, di 30 ore per anno accademico e previo ottenimento da parte del dipendente dell'autorizzazione rilasciata nel rispetto delle norme del presente Regolamento. Specifiche deroghe al limite di 30 ore di cui al primo periodo, entro il limite massimo cumulativo di 40 ore per anno accademico, possono essere autorizzate previo parere favorevole del competente Organo di Ateneo nel caso di attività formative previste in programmazione didattica con una durata di poco eccedente le 30 ore. Specifiche e limitate deroghe al divieto di conferimento di incarichi con responsabilità didattica possono essere altresì autorizzate, previo parere favorevole del competente Organo di Ateneo e nel rispetto dei limiti orari di cui al comma 2, nel caso di attività formative che non possono essere suddivise in moduli in ragione della durata delle attività stesse o degli specifici contenuti didattici.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle linee di indirizzo per la programmazione didattica approvate annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo.

4. Ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D. Lgs n. 165/2001, i compensi previsti per gli incarichi conferiti al personale dirigente si intendono ricompresi nel trattamento economico determinato ai sensi dell'art. 24 comma 1 e 2 del medesimo D. Lgs n. 165/2001.

CAPO III - PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

Art. 8
Soggetti competenti per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali, fatti salvi i casi previsti dall'art. 2 comma 2 lettere e) ed f), è rilasciata:

- dal Dirigente dell'Area Persone e Organizzazione per il personale tecnico-amministrativo;
- dal Direttore Generale per il personale con qualifica di dirigente;
- dal Rettore per il Direttore Generale.

Art. 9
Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata agli Uffici competenti con congruo anticipo e comunque almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'attività extraistituzionale.

2. In caso di distacco o comando il dipendente deve richiedere l'autorizzazione sia all'Amministrazione di appartenenza sia all'Ente distaccatario o comandatario.

3. La richieste deve contenere:

a) la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico;
b) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto committente;
c) l'indicazione del luogo e del periodo di svolgimento dell'incarico, comprensivo del numero di giornate e ore lavorative necessarie per svolgere l'attività;
d) l'indicazione dell'importo, anche presunto, del compenso previsto quale corrispettivo dell'incarico;
e) la descrizione delle competenze curriculari possedute in relazione all'oggetto dell'incarico;
f) la dichiarazione dell'interessato che l'attività non interferirà con il regolare servizio e che verrà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e dei locali dell'Ateneo e senza utilizzare i mezzi di proprietà dell'Amministrazione;

4. Alla richiesta deve essere allegata la proposta di incarico formulata dal soggetto committente ed ogni altro documento ritenuto utile dall'interessato.

5. Il Responsabile della Struttura di afferenza dell'interessato esprime il parere di cui all'art. 3 entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione. Trascorso tale termine il parere si considera reso in senso favorevole.

6. I soggetti competenti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8, visto il parere espresso dal Responsabile della Struttura di afferenza dell'interessato, accertata l'inesistenza di incompatibilità di diritto e di fatto, rilasciano l'autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti insufficiente, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione possono richiedere al dipendente ulteriori documenti necessari ai fini istruttori. In tal caso il termine di 30 gg. rimane sospeso fino all'acquisizione della documentazione mancante. Il diniego di autorizzazione viene comunicato con nota motivata.

CAPO IV – ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 10
Servizio Ispettivo e controlli

1. L'Amministrazione si avvale del Servizio Ispettivo, costituito ai sensi dell'art. 1, comma 62 della legge n. 662 del 23/12/1996 e seguenti modificazioni, per effettuare i controlli a campione sullo svolgimento di incarichi da parte dei propri dipendenti.

2. Per la disciplina delle attività di verifica del Servizio Ispettivo si rimanda all'apposito Regolamento adottato con D. R. n. 1663 del 28/12/2010.

Art. 11
Sanzioni

1. In caso di svolgimento di attività incompatibili o di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. n. 3 del 1957 e dal D.lgs 165/2001 e da ogni altra disposizione di legge vigente in materia, fatta salva l'azione disciplinare.

CAPO V – ENTRATA IN VIGORE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è integralmente abrogato il precedente Regolamento emanato con D. R. rep. n. 680 prot. n. 15734 del 30/04/2003 e successive modificazioni.

Art 13
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art 7 commi 1 e 2 hanno valenza sperimentale per la durata di due anni accademici dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. L'Ateneo, al fine di effettuare le valutazioni relative al periodo di sperimentazione di cui al comma precedente, avvia un monitoraggio avente ad oggetto il numero di personale tecnico amministrativo coinvolto negli incarichi didattici interni, l'impatto di tali incarichi sulla gestione e organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Al termine del periodo di cui al comma 1, tenuto conto delle risultanze acquisite con l'attività di monitoraggio, l'Ateneo valuta la possibilità di revisione di quanto previsto all'art. 7 commi 1 e 2, prevedendo l'eventuale aumento del monte ore annuo di incarichi didattici, nonché la possibilità di conferire incarichi di insegnamento con responsabilità didattica.

Art. 14
Disposizioni finali

1. Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi.

2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

DECRETO RETTORALE
REPERTORIO N.23 - 2014
PROTOCOLLO N. 1610 del 13/01/2014

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013, ai sensi della Legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo;

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTA la Legge 19/11/90 n. 341 ed in particolare l'art. 11;

VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

VISTO il Decreto Ministeriale n.270 del 22/10/2004 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3/11/99 n.509;

VISTI i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

VISTO il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche;

VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria e successive modifiche;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 Marzo 2006 relativo alla definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria;

VISTI i Decreti Rettorali con cui sono stati emanati gli Ordinamenti delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia;

VISTI i Decreti Rettorali con cui sono stati emanati i Regolamenti didattici (piani didattici) delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, completi di tutte le attività formative ma non dei relativi obiettivi formativi specifici non ancora completati;

RISCONTRATE alcune discordanze tra i Regolamenti didattici (piani didattici) in vigore a decorrere dall'a.a. 2008/09, inseriti nei sistemi applicativi informatici di Ateneo e l'allegato cartaceo al Decreto Rettorale n. 302 del 15 marzo 2011 relativo all'emanazione dei regolamenti didattici (piani didattici) dell'intero ciclo di studi;

VISTA la delibera con cui il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 5 dicembre 2013, ha approvato l'integrazione degli obiettivi formativi specifici delle attività formative a completamento dei piani didattici delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, in vigore a decorrere dall'a.a. 2008/09, come da allegato 1 integrante al presente decreto, e le rettifiche agli errori materiali dei piani didattici emanati a decorrere dall'a.a. 2008/09, relativi a n. 7 Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, come riportate in allegato 2 integrante al presente decreto.

VISTA la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 17 dicembre 2013, ha approvato, condizionatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, l'integrazione degli obiettivi formativi specifici delle attività formative a completamento dei piani didattici delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria in vigore a decorrere dall'a.a. 2008/09, come da allegato 1 integrante al presente decreto, e le rettifiche agli errori materiali dei piani didattici emanati a decorrere dall'a.a. 2008/09, relativi a n. 7 Scuole di

Specializzazione di Area Sanitaria afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, come riportate in allegato 2 integrante al presente decreto.

VISTA la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 dicembre 2013, ha espresso parere favorevole all'integrazione degli obiettivi formativi specifici delle attività formative a completamento dei piani didattici delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, in vigore a decorrere dall'a.a. 2008/09, come da allegato 1 integrante al presente decreto, e le rettifiche agli errori materiali dei piani didattici emanati a decorrere dall'a.a. 2008/09, relativi a n. 7 Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, come riportate in allegato 2 integrante al presente decreto.

DECRETA

ART. 1

(Emanazione Regolamenti didattici integrati con obiettivi formativi specifici)

1.I Regolamenti didattici (piani didattici) delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, in vigore a decorrere dall'a.a. 2008/09 sono integrati con gli obiettivi formativi specifici, come riportati in allegato 1 integrante al presente decreto.

ART. 2

(Approvazione rettifiche errori materiali Regolamenti didattici)

1.Sono approvate le rettifiche agli errori materiali dei Regolamenti didattici (piani didattici), emanati a decorrere dall'a.a. 2008/09, relativi a n. 7 Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, come riportate in allegato 2 integrante al presente decreto.

ART. 3

(Pubblicazione)

1.Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Bologna, lì 13/01/2014

IL RETTORE

prof. Ivano Dionigi

Gli allegati al decreto rettorale sono consultabili presso l'Ufficio Regolazione offerta didattica e Corsi di specializzazione - Settore Progettazione didattica e Quality Assurance - Area Didattica e Servizi agli Studenti.

DECRETI E DELIBERAZIONI

- **Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 187 PROT. 5053 DEL 27/01/2014

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;

VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;

VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Medicina Specialistica Diagnostica e Sperimentale del 04/07/2013, recanti la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica - Settore scientifico disciplinare MED/04- Patologia generale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale dell'Alma Mater Studiorum.

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/09/2013 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/09/2013;

VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3238 del 28/10/2013;

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica - Settore scientifico disciplinare MED/04- Patologia generale.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Paolo Garagnani	75/100

Bologna, 27/01/2014

IL DIRIGENTE
f.to Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 185 PROT. 4952 DEL 27/01/2014

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;

VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze per la qualità della vita del 04/07/2013, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il Settore scientifico disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze per la qualità della vita dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, sede di Rimini.

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/09/2013 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/09/2013;

VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3009 del 07/10/2013;

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il Settore scientifico disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Moggi Niccolò	85,24/100
2)	Mussini Manuel	72,18/100
3)	Fasanella Daniele	67,32/100
4)	Simonetti Giuseppe	61,50/100

Bologna, 27/01/2014

IL DIRIGENTE
f.to Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

- **Reclutamento Personale tecnico-amministrativo**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 301 PROT. 6864 DEL 4/2/2014

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, sottoscritto in data 16.10.2008;

VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2325 del 23.07.2013, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita di questo Ateneo, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 62 del 06.08.2013;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice;

ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire;

D I S P O N E:

Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 2325 del 23.07.2013 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 62 del 06.08.2013;

Art. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO/60
1)	DAL POZZO SIMONE	51
2)	LAMPRONTI GIORGIO	50
3)	GALLETTI MARGHERITA	49
4)	BELLAVISTA ELENA	48

5)	PELLERI MARIA CHIARA	47 (precede per figli a carico)
6)	DE GIANNI ELENA	47
7)	ZANIBONI ANDREA	46
8)	BACALINI MARIA GIULIA	44
9)	PIOVESAN ALLISON	43 (precede per minore età – nata l'01.11.86)
10)	MARIANI ELISA	43 (precede per minore età – nata il 20.10.82)
11)	ARDIZZONE NELLA MARIA	43

Art. 3 - E' dichiarato vincitore del concorso citato il Sig. Dal Pozzo Simone, nato a Ravenna il 19/08/1978, con punti 51/60.

Bologna, 4 febbraio 2014

IL DIRIGENTE
f.to Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 64 PROT. 1952 DEL 13/1/2014

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, sottoscritto in data 16.10.2008;

VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2721 dell'11.09.2013, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Industriale di questo Ateneo, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 74 del 17.09.2013;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice;

ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire;

D I S P O N E:

Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Industriale di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 2721 dell'11.09.2013 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 74 del 17.09.2013;

Art. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO/60
1)	VAI FRANCESCO	52
2)	MORRI ANDREA	51
3)	TODARO IVAN	47
4)	CORNACCHIONE VINCENZO	45,5
5)	MAUCERI SALVATORE	43

Art. 3 - E' dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Vai Francesco, nato a Bologna il 27/07/1966, con punti 52/60.

Bologna, 13 gennaio 2014

IL DIRIGENTE
f.to Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

*****